

PARTE PRIMA**SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 20

Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È di competenza della Regione la funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/98.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia in sede di conferenza Stato-Regioni.

3. Nello schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dallo stesso DPCM.

4. È attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112/98.

5. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuate dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dal Consiglio regionale e composto da tre Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta e/o del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di coordinamento deve ricoprire o aver ricoperto la carica di Dirigente generale, tre componenti in rappresentanze delle Associazioni di Categoria e tre componenti in rappresentanza dei Patronati, tutti scelti previa consultazione con gli Organismi interessati.

Art. 2

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi civili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 ottobre 2001

Chiaravallotti

Il Commissario del Governo nella Regione Calabria

TELEFAX

Catanzaro, 19 ottobre 2001

AT SIG: PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE
89100 REGGIO CALABRIA

AT SIG: PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
88100 CATANZARO

Prot. n. 1767/2.10.09

Riferimento deliberazione n. 86 del 19 settembre 2001 VRG recante Legge regionale «Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi» VRG comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18/10/2001 habet deliberato non opporsi ulteriore corso Legge regionale medesima punto.

Con l'occasione Governo habet osservato che all'art. 1 VRG comma 2 VRG lo schema di convenzione tra la Regione e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale VRG deve essere stipulato con l'accordo dell'INPS e deve tener conto dell'accordo quadro del 6 dicembre 2000 (Provvedimento n. 1097) VRG nei termini indicati dallo stesso accordo; all'art. 1 VRG comma 3 VRG che stabilisce che sullo schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività VRG le Sedi VRG e le risorse strumentali et organizzative VRG di cui all'art. 3 D.P.C.M. 26 maggio 2000 VRG da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale VRG nelle forme et secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dello stesso D.P.C.M. VRG va aggiunto VRG secondo le disposizioni sancite nell'accordo quadro del 6 dicembre 2000; all'art. 1 VRG comma 4 VRG la legittimazione passiva può essere attribuita all'INPS VRG previo accordo con il medesimo Istituto VRG limitatamente a quanto previsto nell'art. 2 VRG comma 4 VRG del D.P.C.M. 26 maggio 2000 ALT.

Catenacci

Commissario Governo Regione Calabria